

*Autorità Idrica Toscana*

*Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni*

## **Relazione Istruttoria**

**Proposta di modifica dell'Addendum ASA S.p.A. al regolamento di  
fornitura del servizio idrico integrato**

*Gestore ASA S.p.A.*

## **Premessa**

Il Consiglio direttivo ha approvato la Deliberazione n. 20 del 29 dicembre 2021 contenente il nuovo Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato, unico per Acque S.p.a., Acquedotto del Fiora S.p.a., ASA S.p.a., GAIA S.p.a., Nuove Acque S.p.a. e Publiacqua S.p.a..

Con il nuovo Regolamento, dopo molti anni è stata superata la frammentazione normativa preesistente e sono stati conseguiti obiettivi di omogeneità, cui si aggiungono obiettivi di snellimento, semplificazione e chiarezza.

Dal 1° luglio 2022 è entrato in vigore del nuovo Regolamento e sono stati abrogati i vecchi Regolamenti dei Gestori.

Alla luce dell'art. 2 del Regolamento, ove si prevede la possibilità di approvare un addendum al medesimo, così da disciplinare eventuali specificità dei territori, sono stati approvati i regolamenti di Addendum dei suddetti gestori e, nello specifico, con Deliberazione di C.D. n. 16 del 28 ottobre 2024, l'Addendum del gestore ASA S.p.a. al Regolamento di fornitura del servizio idrico integrato.

## **Considerazioni sulla vigente tariffa applicata ai cosiddetti “orti sociali”**

Su richiesta di approfondimento pervenuta dal Comune di Cecina è emersa la necessità di valutare quale sia la congrua applicazione della tariffa idrica ai soggetti che gestiscono appezzamenti fondiari di proprietà comunale, cosiddetti “orti sociali”, la cui gestione è affidata a soggetti individuati tramite selezione in cui è data rilevanza a requisiti di fragilità sociale.

A tali soggetti ad oggi si applicata una tariffa non pubblica e comunque non residenziale, poiché i soggetti intestatari del contratto non hanno natura pubblica, né risiedono presso l'appezzamento agricolo.

Di contro la legittimità di potere usufruire della fornitura d'acqua per tali appezzamenti si fonda sui requisiti di cui all'art. 7 del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 26 maggio 2008 n. 29/R.:

- la dimensione del terreno affidato dotato di contatore ed intestazione di utenza deve essere inferiore a 500 metri quadrati;
- il terreno deve essere dotato di impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, *“dotati di sistemi di automazione temporale” e “corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido”*.

## **Proposta modifica all'Addendum e conclusioni**

Alla luce dell'approfondimento svolto e ritenendo meritevole il supporto ad attività di carattere sociale, si propone di applicare a tali fattispecie ("orti sociali" di proprietà comunale, affidati a soggetti individuati tramite selezione in cui è data rilevanza a requisiti di fragilità sociale) la tariffa ad uso pubblico per il solo servizio usufruito, qualora detti appezzamenti siano inferiori a 500 metri quadri e siano dotati di sistemi di automazione temporale e corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido.

Si sottopone all'approvazione della Conferenza Territoriale n. 5 ed al successivo passaggio nel Consiglio Direttivo dell'AIT l'approvazione della modifica dell'Addendum secondo quanto riportato all'Allegato 1 alla presente relazione.

.

**IL RESPONSABILE**  
**SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI**  
***Dott. Sabatino Caso***

*(\*) Documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

**ASA spa**

# **ADDENDUM AL REGOLAMENTO DI FORNITURA DEL SII**

**2024**

Versione modificata dicembre 2025

## Premessa

L'Addendum al REGOLAMENTO DI FORNITURA del *Servizio Idrico Integrato (SII)*, quest'ultimo approvato dalla Autorità Idrica Toscana con delibera CD AIT n. 20 del 29/12/2021 e successivamente aggiornato con delibera CD AIT n. 6 del 30/05/2022 (di seguito RU), esplicita e precisa le condizioni di erogazione del servizio nel rapporto contrattuale tra utente e gestore nell'ambito della Conferenza Territoriale n. 5 "Toscana Costa". Questo documento, unitamente ai relativi allegati tecnici e al REGOLAMENTO DI FORNITURA, costituisce il complesso regolamentare per l'erogazione del servizio idrico integrato.

## Articoli del Regolamento Unico di fornitura oggetto di integrazione

Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione (sezione PARTI AGGIUNTIVE AL RU)

Art. 8 Contratto di fornitura

Art. 9 Subentro

Art. 10 Voltura

Art. 11 Preventivazione

Art. 12 Domanda di allacciamento

Art. 13 Deposito cauzionale

Art. 14 Tipologie e sotto-tipologie tariffarie

Art. 16 Rateizzazione

Art. 17 Perdite occulte

Art. 18 Misuratore

Art. 20 Collocazione del misuratore per le utenze singole

Art. 21 Collocazione del misuratore per le utenze condominiali

Art. 22 Manutenzione delle reti del servizio idrico integrato

Art. 23 Impianti interni

Art. 24 Modalità di allacciamento alla fognatura

Art. 25 Redazione del verbale per interventi e verifiche

Art. 28 Gestione della morosità

Art. 29 Conseguenze della morosità sui rapporti contrattuali

Art. 30 Prescrizione dei diritti relativi ai contratti di fornitura

Art. 36 Criteri di fatturazione delle utenze condominiali

Art. 42 Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica

## Sommario

1.	Specificazioni al riguardo della recessione dal contratto da parte dell'utente .....	4
2.	Specificazioni al riguardo delle cause d'inadempimento da parte dell'utente per la risoluzione del contratto .....	4
3.	Specificazioni riguardo il subentro nel contratto di fornitura.....	5
4.	Specificazioni riguardo la voltura del contratto di fornitura.....	6
5.	Specificazioni riguardo alla preventivazione e all'allacciamento idrico.....	6
6.	Specificazione relativa al deposito cauzionale .....	7
7.	Specificazione relativa alla tipologia tariffaria "Altri usi" .....	7
8.	Specificazioni sulle modalità di rateizzazione, la gestione della morosità e le conseguenze sui contratti di fornitura .....	8
9.	Specificazioni riguardanti le perdite occulte e relativa documentazione .....	8
10.	Specificazioni riguardanti le attività sul misuratore (sostituzione, attivazione, letture, riattivazione e disattivazione) e sulla sua collocazione.....	9
11.	Specificazioni a riguardo delle manutenzioni delle reti acquedotto e dei relativi impianti interni idrici .....	10
12.	Specificazioni relative al verbale per interventi (art. 25) e per l'attività di monitoraggio e controllo da parte del Gestore .....	<del>12</del> 11
13.	Specificazioni riguardanti la fatturazione delle utenze condominiali .....	14
14.	Specificazioni riguardo all'allacciamento fognario.....	15
15.	Specificazioni relative agli impianti interni fognari .....	18
16.	Specificazioni relative alle funzioni di monitoraggio e controllo .....	19
17.	Specificazioni riguardanti l'obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica.....	20
18.	Trattamento rifiuti liquidi.....	21
19.	Forniture per uso antincendio .....	21
20.	Informazioni e modulistica per l'utente.....	22
21.	Allegati Tecnici .....	22

## PARTI INTEGRATIVE AL RU

### SEZIONE ACQUEDOTTO

Le specificazioni di carattere generale riportate nella presente sezione valgono anche per il servizio fognatura e depurazione, mentre quelle specificatamente dedicate al servizio fognatura e depurazione sono riportate nella successiva sezione.

Gli articoli citati da ora in avanti fanno riferimento agli articoli del RU.

#### 1. Specificazioni al riguardo della recessione dal contratto da parte dell'utente

In relazione all'**art. 8.3** e con riguardo alla disdetta, si specifica che la rimozione del misuratore è un intervento opzionale che può essere valutato dal Gestore, oppure può essere richiesto dall'utente ed effettuato dal Gestore.

Nel caso in cui la cessazione non venga effettuata per cause imputabili all'utente, il recesso contrattuale non si potrà concludere e pertanto l'utenza resterà attiva al medesimo intestatario.

Successivamente alla cessazione, la riattivazione del servizio, nel caso in cui il misuratore sia stato sigillato o rimosso, è svolta esclusivamente dal Gestore, a seguito del perfezionamento del relativo contratto di somministrazione da parte dall'utente che subentra. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge.

#### 2. Specificazioni al riguardo delle cause d'inadempimento da parte dell'utente per la risoluzione del contratto

Con riferimento all'**art. 8.4** si elencano a titolo di esempio le casistiche di inadempimento per la risoluzione del contratto, nel rispetto delle misure graduali di tutela dell'utente previste dal REMSI.

- a) Quando l'utilizzatore della fornitura impedisce al Gestore l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (accesso al misuratore, letture, sostituzioni, verifiche, etc.) si procede alla sospensione della fornitura e poi risoluzione dopo sei mesi. Qualora l'utente opponga un motivato rifiuto all'accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede a indicare per iscritto altra data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio sopra descritte. In caso di nuova opposizione, o comunque se necessario, il Gestore, invia una diffida con preavviso di sospensione della fornitura tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ove l'utente non consenta l'accesso nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il Gestore può procedere alla sospensione della somministrazione dell'acqua con addebito dei relativi oneri all'utente inadempiente, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. Il ripristino dell'erogazione è

subordinato all'effettuazione delle verifiche di cui sopra ed al pagamento, da parte dell'utente, degli oneri sostenuti dal Gestore.

- b) Quando l'utilizzatore della fornitura manomette l'allacciamento e/o il contatore (fatte salve, comunque, le eventuali azioni conseguenti, da parte dell'azienda, qualora tali manomissioni abbiano rilevanza penale) si procede alla sospensione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto.
- c) Quando nei contratti "divisionali" con un legame contrattuale subordinato (Padre/Figlio) risulti impossibile accedere al misuratore e/o raccogliere il dato di misura, per cause non imputabili al Gestore si procede alla sospensione della fornitura e poi risoluzione dopo sei mesi.
- d) Quando l'utilizzatore utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati e riportati sul contratto si procede alla sospensione della fornitura e poi risoluzione dopo sei mesi; qualsiasi necessità di modifica deve essere preventivamente comunicata al gestore per gli eventuali aggiornamenti contrattuali.
- e) Qualora l'utente non rispetti l'obbligo di aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per la corretta esecuzione del contratto (compresa la gestione della morosità), si procede alla sospensione della fornitura e poi alla risoluzione del contratto dopo sei mesi.  
Si specifica che per aggiornamento dei dati e informazioni utili si intende:
  - dati anagrafici;
  - dati di contatto per recapito bollette e comunicazioni: numero di telefono, email, pec, indirizzo fisico;
  - il non corretto indirizzo di recapito di fatture e solleciti di pagamento deducibile dalla mancata consegna per "utente non reperibile presso l'indirizzo noto" (utente trasferito/deceduto/inesistente/etc.) come da comunicazione del vettore incaricato.
- f) Quando l'utilizzatore della fornitura non sia l'intestatario del contratto e quest'ultimo non abbia formalmente informato il Gestore con specifica comunicazione della sua volontà di mantenere il contratto intestato a proprio nome, il Gestore sarà legittimato a sospendere l'erogazione del servizio ed a cessare il contratto in essere procedendo contro l'utilizzatore per prelievo abusivo stante l'assenza di qualsiasi titolo giustificativo. In ogni caso l'intestatario del contratto rimane vincolato al pagamento degli importi dovuti per l'utilizzo del SII.

Nei casi indicati alle precedenti lettere eventuali mancati rispetti degli standard previsti dalle norme RQSII, TIMSII e REMSI potranno essere classificati dal gestore quali prestazioni fuori standard per causa utente, previa comunicazione all'utente.

In tutti i casi di cui sopra la disattivazione della fornitura verrà preceduta dall'applicazione delle misure di tutela previste per gli utenti domestici (sollecito, limitazione, etc.), laddove eventualmente applicabili.

### 3. Specificazioni riguardo il subentro nel contratto di fornitura

Con riferimento all'**art. 9.3** il Gestore si riserva di non dar seguito alla richiesta di subentro in un punto di fornitura qualora la richiesta di subentro pervenga da membri di compagini societarie riconducibili all'intestatario del contratto cessato.

La richiesta verrà accolta al saldo totale degli insoluti.



## 4. Specificazioni riguardo la voltura del contratto di fornitura

Con riferimento all'**art. 10.2**, si specifica che l'utente è tenuto a stipulare il contratto prima di utilizzare il servizio.

Sempre con riferimento all'**art. 10.4** il Gestore si riserva di non dar seguito alla richiesta di voltura qualora la richiesta di subentro pervenga da membri di compagini societarie riconducibili all'intestatario del contratto cessato.

La richiesta verrà accolta, al saldo totale degli insoluti.

Con riferimento all'**art. 10.3**, si specifica che la cessazione dell'utenza precedente e la contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente non potranno avvenire con decorrenza retroattiva, ovvero si farà riferimento alla data in cui il Gestore riceve la richiesta di voltura completa della documentazione necessaria.

Se non diversamente specificato in fase di cessazione o apertura del nuovo contratto, la lettura che segna le competenze sui volumi erogati deve intendersi sempre concordata tra utente uscente ed entrante. Eventuali controversie sugli addebiti conseguenti saranno poste a carico e risolte dagli utenti anzidetti.

## 5. Specificazioni riguardo alla preventivazione e all'allacciamento idrico

Di seguito le specificazioni riguardanti la preventivazione di cui all'**art. 11**.

I lavori di predisposizione dell'allacciamento alla rete – escluse le eventuali manovre sulla rete, le attività di collegamento alla stessa nonché la fornitura e la posa del contatore – fino al raggiungimento del punto di consegna/scarico, non rientrando nel monopolio legale riconosciuto al gestore del SII, sono soggette alle regole della concorrenza e, dunque, a ciascun utente è riconosciuta la possibilità di provvedere, a propria cura e spese, ai lavori di scavo, con relative autorizzazioni da parti degli enti interessati, composizione delle opere idrauliche, rinterri e ripristini, nonché convenzioni e eventuali servitù. Il Gestore dovrà impartire, a seguito di specifica domanda di allaccio da parte dell'utente, eventuali prescrizioni contenute negli Allegati Tecnici<sup>1</sup>. Resta inteso che al Gestore andranno riconosciuti i costi per l'attività di verifica tecnica iniziale, comprensiva del sopralluogo, e per le operazioni di verifica idraulica di tenuta dell'opera realizzata e di collegamento alla rete.

I lavori su proprietà privata saranno a totale cura e spese dell'utente, anche agli effetti di eventuali manomissioni sia da parte del titolare dell'allaccio che di terzi. È comunque fatto salvo quanto previsto in materia di collocamento misuratori per utenze singole e condominiali di cui agli **artt. 20 e 21**.

Di seguito le specificazioni riguardanti l'allacciamento idrico di cui all'**art. 12**.

- La richiesta di allacciamento si perfeziona con il pagamento.
- La fornitura idrica potrà essere subordinata alla presentazione di documentazione tecnica idonea da parte dell'utente.

---

<sup>1</sup> AT\_A01 - SCHEMI DI INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA, AT\_A02 - DIMENSIONAMENTO CONTATORI ACQUA E VANI CONTATORE, AT\_A03 - SPECIFICHE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO

- Il Gestore ha l'obbligo di provvedere, a richiesta dell'utente ed a fronte del pagamento dei relativi corrispettivi, alla esecuzione dell'allaccio fino al punto di consegna, sempre che le condizioni della rete idrica lo consentano e che l'intervento non sia in contrasto con leggi e regolamenti vigenti, e/o con diritti di terzi.
- Rimane in carico al Gestore stabilire, in sede di istruttoria della richiesta di allacciamento, il diametro della presa, del misuratore, e la sua collocazione, sempre al limite tra pubblico e privato. I costi per i nuovi allacciamenti, ovvero per variazioni, adeguamento di allacciamento ad un impianto esistente sono a carico del richiedente. L'utente può realizzare direttamente, a proprio carico e secondo le norme tecniche prescritte dal Gestore<sup>2</sup>, l'allacciamento e le relative opere, ad esclusione delle operazioni di stretta competenza del Gestore. Rimangono a carico dell'utente, in base alle prescrizioni del Gestore, le opere murarie per la realizzazione del vano dell'alloggiamento del misuratore, compreso lo sportello per l'ispezione del contatore, in lamiera zincata o secondo disposizioni comunali, con telaio a battente e serratura a cilindro maschio, e la traccia necessaria per contenere il tubo che dal sottosuolo raggiunge la nicchia di contenimento oltre ai successivi ripristini.

## 6. Specificazione relativa al deposito cauzionale

Con riferimento a quanto indicato all'**art. 13.7** si evidenzia che la previsione di cui all'**art. 13.3** non si applica agli utenti finali con consumi annui superiori a 500 mc i quali devono sempre versare il deposito cauzionale oppure, in alternativa, prestare una garanzia finanziaria di pari valore, anche in caso di attivazione di una domiciliazione bancaria.

## 7. Specificazione relativa alla tipologia tariffaria "Altri usi"

Con riferimento a quanto indicato all'**art. 14** si specifica che la tipologia tariffaria "Altri usi" si applica alle:

1. forniture con contatore intestate a utenti privati per il servizio di ricarica acqua potabile tramite autobotte di proprietà dell'utente solo per la parte fissa e variabile di acquedotto;
2. forniture per idranti antincendio con misuratore solo per la parte fissa e variabile di acquedotto;
3. forniture per idranti antincendio già esistenti senza misuratore solo per la parte fissa e variabile di acquedotto; nelle more dell'eventuale installazione del misuratore verrà applicata solo la quota fissa per fornitura contrattualizzata, senza considerare eventuali bocchette di prelievo; nel caso di utilizzo a norma dell'impianto antincendio il consumo viene stimato dal gestore sulla base dei dati forniti dall'utente circa l'entità dell'incendio; i casi di utilizzi impropri sono diversamente regolamentati.

## 8. Specificazione relativa alla tipologia tariffaria "Uso pubblico"

---

<sup>2</sup> AT\_A01 - SCHEMI DI INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA, AT\_A02 - DIMENSIONAMENTO CONTATORI ACQUA E VANI CONTATORE, AT\_A03 - SPECIFICHE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO

Con riferimento a quanto indicato all'art. 14, alle utenze relative ad appezzamenti fondiari di proprietà comunale la cui gestione è affidata a soggetti individuati tramite selezione in cui è data rilevanza a requisiti di fragilità sociale, si applica la tariffa ad Uso Pubblico esclusivamente nel caso in cui le dimensioni del terreno affidato e le modalità di irrigazione del medesimo rispettino i requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 26 maggio 2008 n. 29/R, anche qualora l'utenza sia intestata direttamente ai soggetti selezionati.

## 8.9. Specificazioni sulle modalità di rateizzazione, la gestione della morosità e le conseguenze sui contratti di fornitura

Ad integrazione dell'art. 16.5 e 28.5, si specifica quanto segue.

- Il Gestore garantisce all'utente la possibilità di rateizzare gli importi insoluti costituiti in mora.
- La rateizzazione potrà avere durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. Questa richiesta dovrà essere manifestata per iscritto o comunque in modo documentabile.
- L'utente deve inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora, indicato nella raccomandata di sollecito.
- In assenza delle condizioni suindicate, il Gestore ha facoltà di concedere all'utente la rateizzazione nei modi e termini che ritiene più opportuni.

## 9.10. Specificazioni riguardanti le perdite occulte e relativa documentazione

Premesso che l'importo del consumo di acqua determinato dal misuratore è dovuto al Gestore anche nel caso di consumo anomalo a seguito di perdite sugli impianti di proprietà dell'utente, così come i relativi effetti tecnico/giuridici sono in ogni caso di esclusiva responsabilità dell'utente in quanto proprietario dell'impianto interno, l'utente può ottenere un'agevolazione relativa al costo di detti consumi secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

La presenza di una perdita occulta dovrà essere provata dall'utente tramite una apposita relazione redatta da un professionista che certifichi l'esecuzione dell'intervento a Regola d'arte e dovrà contenere gli elementi tali da comprendere in modo chiaro il tipo di guasto e il tipo di intervento svolto per eliminare la dispersione idrica.

Nei casi in cui non sia possibile determinare l'inizio della perdita, per i contatori non accessibili per i quali non siano disponibili letture validate (comprese le autoletture), il periodo oggetto di ricostruzione non potrà superare i 2 anni.

Nel caso in cui l'utente sia in regola con i precedenti pagamenti antecedenti il consumo anomalo, potrà essere predisposto un piano di rateizzazione da concordare con l'utente stesso fino ad un massimo di 12 mesi.

## 10.11. Specificazioni riguardanti le attività sul misuratore (sostituzione, attivazione, letture, riattivazione e disattivazione) e sulla sua collocazione

### **Sostituzione del misuratore**

Il misuratore sostituito verrà tenuto a disposizione dell'utente per eventuali contestazioni per 180 giorni a partire dalla data di sostituzione.

Il gestore terrà comunque a disposizione e visionabile a richiesta dell'utente la foto dei misuratori (quello sostituito e quello installato) al momento della sostituzione.

### **Disattivazione**

Il gestore mette a disposizione e visionabile a richiesta dell'utente la foto del misuratore disattivato.

### **Attivazione e Riattivazione**

Il gestore mette a disposizione e visionabile a richiesta dell'utente la foto del misuratore attivato.

### **Intervento di sostituzione misuratore per verifica metrologica**

Il misuratore sostituito verrà visionato per valutarne l'integrità per l'invio al laboratorio metrologico per l'effettuazione della verifica di funzionalità. Il costo della verifica del misuratore, disponibile sul sito del Gestore, verrà applicato solo nei casi in cui il misuratore funzioni correttamente. Nel caso in cui l'utente richieda una verifica tramite laboratorio accreditato, l'importo eventualmente applicabile sarà indicato nel prezzario delle prestazioni in base ai costi applicati dai laboratori autorizzati.

### **Collocazione del misuratore per le utenze singole**

Con riguardo all'**art. 20.7** il Gestore potrà sospendere la fornitura, ovvero farla precedere dalla limitazione nei casi di utenza domestico residente, e successivamente risolvere il contratto per inadempimento. Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la sospensione della fornitura, il Gestore potrà installare sul confine di proprietà un contatore fiscale per la misurazione dei volumi da fatturare.

### **Collocazione del misuratore per le utenze condominiali**

Nei casi di nuove costruzioni, totale ristrutturazione degli immobili, con apposite istanze, è obbligatorio che il misuratore sia posizionato sul limite pubblico privato, oppure in area condominiale accessibile, ossia senza barriere, anche qualora fosse adottata la soluzione contrattuale divisionale.

Nei casi di cui agli **artt. 21.1 e 21.2**, il Gestore potrà installare un contatore di controllo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, attribuendo in parti uguali a ciascuno degli utenti alimentati l'eventuale consumo misurato in eccedenza rispetto a quanto misurato dai contatori degli utenti singoli.

Con riguardo all'**art. 21.7** il Gestore potrà sospendere la fornitura, ovvero farla precedere dalla limitazione nei casi di utenza domestico residente, e successivamente risolvere il contratto per inadempimento. Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la sospensione della fornitura, il Gestore potrà installare sul confine di proprietà un contatore fiscale per la misurazione dei volumi da fatturare. Nel caso di contatori divisionali (padre/figli) la sospensione della fornitura o lo spostamento del contatore è riferito esclusivamente al contatore "padre".

### **Letture**

La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore d'utenza rilevata dal personale incaricato dal Gestore oppure comunicata dall'utente, anche dietro invito del Gestore.

Non sono ammesse forniture prive di strumenti di misurazione dei consumi.

L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore, o agli incaricati dallo stesso, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà privata.

L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del misuratore.

In caso di mancata lettura per causa dell'utente o di mancata comunicazione della lettura il Gestore determina i consumi sulla base del consumo medio annuo rapportato ai giorni solari per cui è necessario effettuare la stima secondo le prescrizioni di ARERA.

Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi per causa imputabile all'utente si protragga per periodi superiori a un anno, il Gestore può inviare una diffida con preavviso di sospensione fornitura tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ove l'utente non provveda alla comunicazione della lettura oppure non consenta l'accesso al misuratore da parte del Gestore nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il Gestore può procedere alla sospensione della somministrazione di acqua; detta procedura di sospensione si applica anche nei casi in cui l'utente, pur inviando le comunicazioni della lettura, non permetta l'accesso al misuratore per l'effettuazione di eventuali verifiche da parte del personale del gestore o dei suoi incaricati. Per gli utenti domestici residenti si procederà prima alla limitazione della fornitura e, trascorsi ulteriori 30 gg, alla sospensione della stessa.

Il ripristino dell'erogazione all'utente è subordinato alla verifica dei consumi del periodo ed al loro addebito, oltre al pagamento di eventuali oneri per costi supplementari sostenuti dal Gestore.

L'utente non può pretendere alcun risarcimento danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dovuto alle cause suddette.

## 11.12. Specificazioni a riguardo delle manutenzioni delle reti acquedotto e dei relativi impianti interni idrici

Di seguito le indicazioni e integrazioni relative all'**art. 22**.

### **Interventi di manutenzione sugli impianti idrici privati**

L'utente è responsabile delle parti dell'impianto realizzate dopo il limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 18/2023.

In ogni caso la custodia e la manutenzione di detti impianti o parte degli stessi è ad intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili, ove gli impianti stessi si trovano.

Gli impianti all'interno di aree private, o comunque a valle del contatore, devono essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza e qualità dei materiali e devono essere sottoposti a manutenzione

secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali ed abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica.

L'utente finale deve inoltre adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza.

### **Limiti competenza**

Per tutti gli impianti, comprese le bocchette antincendio stradali per uso privato, vale il principio del limite di distinzione fra proprietà privata e pubblica. Il Gestore è competente solo per le strutture in area pubblica.

Per impianto idrico interno, di cui all'**art. 23**, si intende tutto ciò che è posto a valle del misuratore, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 18/2023.

### **Ulteriori prescrizioni sugli impianti interni**

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

È vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto a impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.

L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi, sorgenti o da altre condotte, non è ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti.

Qualora l'utente utilizzi l'acqua per diversi usi (nell'ambito delle tipologie contrattuali definite: es. domestico più zootecnico, commerciale più irriguo, ecc.) è obbligato a sottoscrivere un contratto per ogni uso e i relativi impianti interni non possono essere interconnessi, previa specifica comunicazione del Gestore con l'indicazione di un tempo congruo per la regolarizzazione.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate dalla rete pubblica in assenza di apposita disconnessione idraulica.

Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche, ferma restando a carico dell'utente la responsabilità sulla sicurezza dell'impianto.

In caso di esecuzione di prese per l'alimentazione di serbatoi privati gli stessi dovranno presentare bocca d'alimentazione al di sopra del livello massimo, in modo da impedire il ritorno dell'acqua nella rete di distribuzione.

Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'utente è tenuto a eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti; qualora detto malfunzionamento sia tale da mettere a rischio l'integrità e funzionalità della rete e degli impianti del gestore lo stesso si riserva di sospendere la fornitura, senza diritto di risarcimento alcuno a favore dell'utente, fino all'esecuzione e collaudo delle prescrizioni impartite.

## 12.13. Specificazioni relative al verbale per interventi (art. 25) e per l'attività di monitoraggio e controllo da parte del Gestore

### **Funzioni di monitoraggio e controllo acquedotto**

Il Gestore ha l'onere del controllo sulle eventuali irregolarità che si possono verificare sulle condotte sia di adduzione che sugli allacci, pertanto rileva e gestisce insieme alle autorità competenti, eventuali prelievi abusivi sulle reti. Il Gestore vigila su eventuali prescrizioni date agli utenti in fase di preventivazione, vigila sull'utilizzo della risorsa idrica, in ottemperanza alla normativa vigente ed in caso di crisi idrica in base alle ordinanze Comunali. Il Gestore supporta le Autorità competenti su eventuali controlli da parte di quest'ultime su utenze private e pubbliche, nel verificare il corretto utilizzo della risorsa in conformità con il contratto stipulato.

Nel caso venga accertato un prelievo abusivo sia con misuratore che con prelievo diretto con derivazioni e/o modifiche agli impianti non autorizzate, il personale del Gestore, o suo delegato, provvede all'immediata interruzione della fornitura idrica come tecnicamente possibile. Successivamente si procede all'individuazione del soggetto che preleva abusivamente per la denuncia alle autorità competenti.

Nel caso di prelievo abusivo la quantificazione dei volumi prelevati viene determinata senza applicazione dell'istituto della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 punto 8 CC ed applicando, laddove non sia possibile quantificare attraverso uno strumento di misura, il consumo medio della categoria di appartenenza aumentata del 20%.

Per i prelievi abusivi, oltre agli importi derivanti dal ricalcolo di quanto sottratto in base ai consumi effettivamente rilevati o ad una stima basata sui consumi pregressi, si segnala che il Gestore addebiterà all'utente un ulteriore onere a titolo di copertura dei costi tecnico-amministrativi sostenuti per la regolarizzazione dell'utenza quantificato in euro 500 per manomissione del sigillo e del contatore oppure in euro 1.000 per manomissione degli impianti di allacciamento/derivazione.

Il Gestore ha il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua potabile all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato. I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore muniti di tessera di riconoscimento hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata:

- per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l'altro il rispetto delle condizioni di sicurezza;
- per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D. Lgs. 18/23;
- per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori;
- per le periodiche verifiche dei consumi;
- per verificare gli adempimenti alle prescrizioni impartite nel contratto di fornitura;
- per la limitazione del flusso o la sospensione delle forniture;
- per la sostituzione del misuratore non accessibile o parzialmente accessibile.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente finale. Sono inoltre a carico dell'utente finale le spese per la sospensione della fornitura. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere.

#### **Verbale intervento Disattivazione, Attivazione, Riattivazione e Sostituzione del misuratore**

L'operatore del Gestore, in presenza dell'utente, compila un verbale in formato elettronico, sul quale sono contenute le informazioni relative all'intervento (tipo di intervento, dati utente, dati fornitura, note, orario previsto ed orario effettivo dell'intervento, nome operatore che ha eseguito l'intervento). La compilazione viene effettuata su un apposito *device* che permette il caricamento delle foto e dei dati su un portale dedicato.

L'assenza dell'utente sul luogo dell'intervento, preceduta da più tentativi di contatto tramite telefono non andati a buon fine, darà luogo alla chiusura dell'intervento come "non eseguito causa utente".

Qualora l'assenza dell'utente sia stata precedentemente comunicata dallo stesso, il Gestore ove abbia libero accesso al misuratore, procederà con l'esecuzione dell'intervento.

Le eventuali cause del mancato intervento, oltre all'eventuale assenza dell'utente, possono essere determinate da cause tecniche relative allo stato di usura delle tubazioni e/o delle valvole di intercettazione che impediscono l'esecuzione dell'intervento.

#### **Rilascio verbale intervento Disattivazione, Attivazione, Riattivazione e Sostituzione del misuratore con presenza dell'utente**

Nel caso sia presente l'utente, l'operatore che ha eseguito l'intervento provvede a stampare il verbale di intervento mediante stampante termica, in doppia copia. L'operatore provvede a firmare entrambe le copie ed a consegnarne una all'utente che controfirma quella che rimane all'operatore.

#### **Rilascio verbale intervento Disattivazione, Attivazione, Riattivazione e Sostituzione del misuratore in assenza dell'utente**

Se l'utente non è presente ed ha autorizzato l'intervento in sua assenza, l'operatore provvede alla stampa in doppia copia firmata del verbale di cui una copia viene tenuta dallo stesso per essere archiviata, mentre la copia dell'utente viene inserita in cassetta delle lettere della proprietà, oppure se questa non fosse presente o l'intervento sia effettuato in zone rurali, il verbale stampato viene posto nell'alloggiamento del contatore o insieme al talloncino di disdetta/chiusura oltre che sotto al tappo dello stesso contatore.

**DM 93/17 ART. 5 C. 5** (aumento del 50%) MPE rispetto a quelli stabiliti per la verifica periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11

Gli errori massimi tollerati in sede di verifica del misuratore richiesta dall'utente sono pari ai seguenti:

- 1) Raccomandazione OIML R49/2013 (Errori Max tollerati:  $\pm 4\%$  Q3-Q2  $\pm 10\%$  Q1);



- 2) Decreto ministeriale DM 93/2017, art. 5 (Errori Max tollerati:  $\pm 6\%$  Q3-Q2  $\pm 15\%$  Q1) solo nel caso di intervento della CCIAA di competenza territoriale (controlli casuali o a richiesta).

Se le verifiche dimostrano un funzionamento regolare, le spese delle prove, delle riparazioni e dell'eventuale sostituzione del misuratore sono a carico dell'utente sulla base di quanto indicato dal Prezziario. Il consumo dell'acqua per tutto il periodo sottoposto a verifica verrà confermato.

Nel caso in cui dalla verifica metrologica risulti un errore maggiore a quello ammesso le spese delle prove e dell'eventuale sostituzione del misuratore sono a carico del Gestore che provvederà al ricalcolo dei consumi in base al consumo storico dell'utente ultimo registrato.

### 13.14. Specificazioni riguardanti la fatturazione delle utenze condominiali

Per i consumi effettuati da utenze condominiali, ossia per quelle utenze per le quali il Gestore contrattualizza solo il condominio, o il consorzio appositamente costituito, con un unico contatore centrale e dove via sia almeno una utenza indiretta di tipo domestico residente sottesa, verranno applicate le tariffe previste per l'Uso Domestico Condominiale. Nel caso di utenza raggruppata di uso diverso dal Domestico Condominiale, l'attribuzione ad una delle sotto-tipologie contrattuali prevista sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente, eventuali utilizzi della risorsa idrica per più sotto-tipologie appartenenti a tipologie diverse dovranno ottenere allacciamenti distinti per ciascuna tipologia.

## PARTI INTEGRATIVE AL RU

### SEZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE

Le specificazioni di carattere generale valide anche per il servizio Fognatura e Depurazione sono rappresentate nella precedente sezione relativa al servizio Acquedotto. Di seguito invece si descrivono le integrazioni specifiche per il servizio Fognatura e Depurazione.

Gli articoli citati da ora in avanti fanno riferimento agli articoli del RU.

#### 14.15. Specificazioni riguardo all'allacciamento fognario

Di seguito le integrazioni e specificazioni relative all'**art. 12**.

##### **Allaccio fognario**

Le opere di allacciamento possono essere eseguite anche dall'utente a propria cura e spese. In questo caso l'utente deve comunicare al Gestore la sua intenzione al momento della richiesta.

Nel caso di allacciamento realizzato a cura dell'utente, lo stesso o i soggetti terzi da esso incaricati, sono tenuti rispettare le specifiche tecniche<sup>3</sup>.

##### **Richieste di allaccio e/o autorizzazione allo scarico industriale in pubblica fognatura e per lo scarico di acque derivanti da impianti di bonifica**

I procedimenti AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) sono normati nel "Regolamento di applicazione tariffaria e di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali".

Di seguito le integrazioni e specificazioni relative all'**art. 24**.

##### **Allacciamento con sollevamento privato e prevenzione dei rigurgiti fognari**

Qualora, per recapitare i reflui in pubblica fognatura, sia utilizzato un impianto privato di sollevamento liquami, il titolare dello scarico è tenuto ad installare un pozzetto di disconnessione, di norma da posizionarsi all'interno proprietà privata a monte del pozzetto di consegna.

In caso di motivazioni tecniche che non consentano l'installazione secondo quanto indicato nel punto precedente, il Gestore può accettare proposte alternative ritenute congrue.

Qualora la quota della proprietà privata o del piano di imposta del calpestio interno risulti inferiore rispetto a quella della prospiciente strada o l'allaccio risulti non essere stato realizzato in conformità con standard previsti dal presente regolamento, il Gestore non risponde dei danni cagionati da eventuali fuoriuscite di acque reflue all'interno della proprietà privata, dovute a rigurgiti della fognatura o dei collettori.

Nelle situazioni di cui ai precedenti punti, il titolare dello scarico è tenuto a propria cura e spese ad adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per evitare i fenomeni di riflusso, fino alla modifica della

---

<sup>3</sup> AT\_F01 – POZZETTO DI CONSEGNA E POZZETTO DI CONTROLLO (PER SCARICHI INDUSTRIALI), AT\_F02 – SPECIFICHE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

modalità di scarico non per gravità ma in pressione, mediante realizzazione di stazione privata di sollevamento.

#### **Allacciamento alla fognatura separata**

Per quanto riguarda la rete di raccolta dei reflui in proprietà privata, valgono le disposizioni dettate dai Regolamenti edilizi comunali e comunque dalle regole di buona tecnica costruttiva, fatte salve eventuali indicazioni tecniche fornite per scritto da parte del Gestore.

A seguito della realizzazione ed entrata in esercizio di reti fognarie separate, dotate di sistemi di depurazione finale, i proprietari degli immobili ed i titolari di attività, già allacciati alla fognatura pubblica mista, devono provvedere a propria cura e spese, secondo i termini e le modalità stabilite dal Gestore, a disattivare l'impianto di chiarificazione, svuotando le vasche e riempiendole con idonei materiali inerti, con trasporto e smaltimento a discarica dei relativi materiali, e a regolarizzare, se necessario, la separazione delle fognature nere e bianche all'interno della proprietà privata fino al punto di consegna. In questo caso, il Gestore provvede a proprie spese ai collegamenti degli scarichi dal punto di consegna alle nuove condotte fognarie.

Nel caso in cui, a seguito delle normali attività di vigilanza e controllo, il Gestore individui utenze che non abbiano dismesso i propri impianti di pretrattamento, provvede a segnalare la circostanza al Comune affinché esso provveda ad intimare alle stesse di adeguarsi entro un termine indicato, decorso inutilmente il quale sono addebitati gli importi previsti.

Nel caso di particolari esigenze tecniche, legate alle caratteristiche del sistema esistente di raccolta e smaltimento nel corpo idrico recettore, il Gestore può prevedere il mantenimento degli impianti di chiarificazione.

#### **Allacciamento alla fognatura mista**

Per l'allacciamento alla fognatura mista valgono le disposizioni contenute nel precedente paragrafo per l'allaccio alla fognatura separata, mantenendo separati gli scarichi di acque nere da quelli convoglianti acque bianche, onde poter successivamente giovare di tale predisposizione.

Lo scarico delle acque meteoriche provenienti da proprietà privata può essere ricongiunto con lo scarico delle acque nere per l'immissione nel collettore unico di fognatura, previo inserimento di pozzetto sifonato sulla linea dedicata, prima del pozzetto di consegna.

In caso di allacciamento separato dello scarico delle acque meteoriche alla fognatura mista dovranno comunque essere rispettate le disposizioni del successivo paragrafo.

Nel caso in cui la rete fognaria pubblica presenti caratteristiche costruttive non idonee ad un regolare convogliamento (materiali, diametri, pendenze, ecc.), o in presenza di linee fognarie con dispositivi di scaricatori di piena non idonei, il Gestore può richiedere l'installazione di impianti di chiarificazione, realizzati e dimensionati secondo quanto previsto.

#### **Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste di impianto di depurazione**

Nel caso di una rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione finale, per i nuovi insediamenti o per gli insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi, è fatto obbligo di installare un adeguato sistema di pretrattamento che garantisca il rispetto dell'autorizzazione dello scarico finale della pubblica fognatura ossia, di norma, i limiti di scarico nel corpo ricettore.

Gli impianti di pretrattamento (fosse settiche, vasche Imhoff, pozzetti degrassatori ecc.) da porre all'interno della proprietà privata devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica, garantendo la perfetta tenuta stagna delle vasche, e mantenuti in condizione di perfetta efficienza, a cura dei titolari degli scarichi, mediante lo svuotamento periodico del comparto fanghi e quant'altro si rendesse necessario.

Negli agglomerati serviti da impianti di trattamento appropriato, costituiti da grigliatura e condotta sottomarina, nonché nelle reti fognarie non dotate di trattamento finale di depurazione prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, è obbligatoria la presenza di idoneo dispositivo di trattamento posizionato immediatamente a monte del conferimento dello scarico nella pubblica fognatura (a piè d'utenza).

### **Interventi di manutenzione sugli allacciamenti alla pubblica fognatura**

Ai fini del presente Regolamento, ed a titolo esemplificativo, sono interventi di manutenzione ordinaria sugli allacci quelli di disostruzione e scovolatura delle canalizzazioni al fine di ripristinare il corretto deflusso dei liquami. Sono interventi di manutenzione straordinaria sugli allacciamenti quelli che comportano la riparazione o la ricostruzione delle canalizzazioni o comunque la sostituzione di parti strutturali delle condotte.

Sono a carico dell'utente gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacci a monte del pozzetto di consegna posizionato in proprietà privata.

Sono a carico dell'utente gli oneri di manutenzione straordinaria degli allacci per la parte in proprietà privata a valle del pozzetto di consegna e di manutenzione ordinaria e straordinaria su suolo pubblico a monte del pozzetto di consegna.

Sono a carico dell'utente gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacci privi di pozzetto di consegna o con pozzetto di consegna che non rispetti i requisiti di accessibilità; il Gestore segnalerà all'utente la possibilità di inserire, con oneri a carico dell'utente, un pozzetto di consegna di norma posto al confine pubblico che definirà i limiti di competenza.

Sono a carico del Gestore gli oneri di manutenzione ordinaria degli allacci a valle del punto di consegna, purché lo stesso rispetti i requisiti di accessibilità.

Sono a carico del Gestore gli oneri di manutenzione straordinaria per riparazioni localizzate degli allacci a valle del punto di consegna, ad eccezione di quelli realizzati direttamente dall'utente entro un anno dal periodo di realizzazione, per i quali è responsabile lo stesso, fatte salve diverse prescrizioni dell'ente che autorizza la manomissione del suolo pubblico.

### **Scarico in pubblica fognatura con fornitura da fonti diverse da pubblico acquedotto.**

La misura degli scarichi in pubblica fognatura, in caso di approvvigionamento esclusivo da pubblico acquedotto, è contabilizzata in via ordinaria a partire dal misuratore fiscale di fornitura.

In caso di attività industriale, l'obbligo di misurazione delle portate allo scarico con contatore o misuratore al punto di consegna in pubblica fognatura, è regolato dal Regolamento di applicazione tariffaria e di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali.

In caso di scarichi in pubblica fognatura provenienti da attività domestiche o assimilabili derivanti da fonti di approvvigionamento diverse da pubblico acquedotto (pozzi privati, acque superficiali, dissalatori, acque meteoriche dilavanti contaminate...), qualora sia tecnicamente impossibile l'installazione di un apposito contatore allo scarico, è fatto obbligo per l'utente la dichiarazione dei volumi scaricati nella rete pubblica e l'installazione di misuratori ritenuti idonei su dette diverse fonti di approvvigionamento nelle ubicazioni reputate idonee dal Gestore .

Tale dichiarazione dovrà essere fornita obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno su apposito modulo reso disponibile dal Gestore sul proprio sito web o presso i propri sportelli servizio utenti.

Il titolare dello scarico dovrà rendere accessibili alla lettura i contatori di misura dei prelievi e consentire al personale incaricato del Gestore l'accesso alle aree in cui essi sono ubicati in qualsiasi momento per le operazioni di verifica dei contatori e loro lettura.

Nel caso di utenze civili che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto si applica la tariffa di fognatura e depurazione al 100% dell'acqua prelevata o comunque assunta e misurata dall'apposito misuratore d'utenza, sulla base di apposita lettura o autodichiarazione come sopra previsto. Nel caso in cui il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura, o nel caso in cui l'utente non abbia inviato la dichiarazione della quantità prelevata entro la data prevista (31 gennaio), la quantità annua assunta per la fatturazione sarà pari ad un consumo presunto correlato al numero di componenti del nucleo familiare (CNF) secondo il seguente schema: per 1 CNF pari a 70 mc/annui, per 2 CNF pari a 100 mc/annui, per 3 CNF pari a 125 mc/annui, per 4 CNF pari a 150 mc/annui, per 5 CNF pari a 175 mc/annui, per 6 CNF ed oltre pari a 200 mc/annui da rapportare in termini di mc/gg in casi di attivazione/voltura/distacco in corso d'anno. È fatto salvo l'invio al gestore di una autocertificazione da parte dell'utente attestante il mancato utilizzo della risorsa. In questo caso il gestore procederà con la disattivazione del servizio. In ogni caso l'utente è tenuto ad inoltrare al Gestore apposita richiesta di riattivazione dei servizi, qualora l'immobile venga in seguito nuovamente utilizzato.

### **Certificazione di conformità dello scarico**

L'utente del servizio fognatura può richiedere al Gestore una verifica per il rilascio di un certificato di conformità dello scarico. Detta attività serve a verificare che le reti fognarie private del richiedente siano state realizzate in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di scarichi.

I costi per la verifica di allaccio cui al precedente punto sono a carico dell'utente.

Se la verifica dà esito positivo, il Gestore rilascerà un certificato di conformità dello scarico.

Nel caso in cui, durante la verifica, siano rilevate situazioni non conformi, il Gestore, in relazione al tipo ed all'entità delle stesse, potrà produrre il certificato con prescrizioni per l'adeguamento, oppure potrà comunicare all'utente gli adeguamenti necessari per ottenere il certificato di conformità.

L'assenza di conformità a seguito di verifica di corretto allaccio o il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la segnalazione al Comune per le verifiche sull'agibilità dell'insediamento o dello stabilimento ed alla Regione Toscana per gli scarichi provenienti da attività produttive.

### **Accettabilità degli scarichi**

Il Gestore può rifiutare l'allaccio di scarichi se la portata da scaricare non è compatibile con le caratteristiche di corretto funzionamento della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione a servizio della stessa. La comunicazione di rifiuto dell'allacciamento deve essere opportunamente motivata ed inviata per conoscenza all'Autorità Idrica Toscana, alla Regione Toscana e all'Amministrazione Comunale presso cui ha sede l'insediamento.

Nelle zone servite da reti fognarie separate (nere e bianche) è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare a loro volta le acque reflue da quelle meteoriche che dovranno essere conferite in fognatura bianca, fatto salvo lo scarico di acque meteoriche contaminate.

## **15.16. \_\_\_\_\_ Specificazioni relative agli impianti interni fognari**

### **Limiti competenza**

Per impianto fognario interno, di cui all'**art. 23**, si intende tutto ciò che è posto a monte del pozzetto di disconnessione e allaccio alla rete pubblica, compreso lo stesso pozzetto.

Con riferimento al servizio fognario, gli impianti di pretrattamento adottati o eventualmente resi necessari in conformità alle disposizioni del presente regolamento, devono essere mantenuti attivi ed efficienti da parte del titolare secondo le indicazioni tecniche dei costruttori o comunque secondo il principio della diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso in cui sia necessario per l'esercizio dell'impianto di pretrattamento lo smaltimento di rifiuti derivanti dallo stesso, il titolare dello scarico è tenuto alla conservazione dei formulari o degli altri documenti attestanti il corretto svolgimento dell'attività. Gli stessi documenti dovranno essere resi disponibili al personale di controllo del Gestore o alle altre Autorità competenti<sup>4</sup>.

## **16.17. \_\_\_\_\_** Specificazioni relative alle funzioni di monitoraggio e controllo

### **Funzioni di monitoraggio e controllo rete fognaria**

Nel caso in cui il Gestore rilevi situazioni non conformi rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti, anche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Unico, il Gestore redige un verbale.

Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale, o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale.

Gli incaricati delle funzioni di controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il tesserino di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore.

L'accesso degli incaricati ai luoghi di ispezione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme sulla riservatezza dei dati raccolti.

Il Gestore ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, con istanza motivata e documentata, di effettuare ulteriori controlli specifici ai sensi dell'art. 44.4 del Regolamento Unico.

### **Obblighi comunicazione degli sversamenti**

Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale, il titolare dello scarico è il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare o l'Amministratore del condominio, i cui reflui recapitano in pubbliche fognature.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche derivanti da servizi, o assimilate alle domestiche e/o industriali provenienti da attività o stabilimenti industriali, il titolare dello scarico è il titolare dell'attività che dà origine allo scarico in fognatura.

In caso di sversamenti accidentali, anche all'interno di insediamenti privati, di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura anche accidentalmente, i titolari delle attività o i loro preposti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Gestore attraverso il numero segnalazione guasti, e successivamente a confermare tale comunicazione per scritto. Lo scopo di tale comunicazione è quello di provvedere alla immediata adozione di eventuali azioni, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, per contenere gli effetti dannosi dell'incidente.

I soggetti di cui sopra sono tenuti a seguire le disposizioni impartite dal Gestore e dalle Autorità competenti.

---

<sup>4</sup> AT\_F03 – IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

## 17.18. Specificazioni riguardanti l'obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica

Di seguito le integrazioni e specificazioni relative all'**art. 42**.

I lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento in suolo pubblico sono effettuati, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, dal Gestore previa corresponsione degli oneri previsti nel preventivo di allacciamento. È possibile per l'utente, dietro formale richiesta, la realizzazione di tali opere per conto proprio, sotto la supervisione ed eventuale assistenza del Gestore, secondo le prescrizioni dallo stesso impartite. Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell'interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù. Tale disponibilità si intende assolta con la presentazione da parte dell'utente dell'atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; in ogni caso il Gestore è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.

Le condotte e gli impianti fognari, per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio per pubblica utilità vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore, che ne assume la titolarità della gestione.

## PARTI AGGIUNTIVE AL RU

In questa sezione sono normate le parti specifiche che non trovano riferimento nel REGOLAMENTO UNICO DI FORNITURA

### 18.19. Trattamento rifiuti liquidi

È ammesso il conferimento ed il trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di trattamento di acque reflue urbane del Gestore nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. 152/2006 nel quale al comma 6 stabilisce che viene applicata la tariffa determinata dall'Ente di Gestione dell'Ambito (Autorità idrica Toscana).

### 19.20. Forniture per uso antincendio

Le nuove forniture agli impianti antincendio devono essere sempre oggetto di uno specifico contratto con obbligo di installazione di relativo misuratore, munito di apposito sigillo, e realizzazione di una rete interna dedicata a tale uso.

In ogni caso gli idranti antincendio già esistenti dovranno risultare muniti, fino al loro eventuale utilizzo per l'uso previsto, di apposito sigillo.

In caso di utilizzo di idranti antincendio da parte dei soggetti autorizzati, ivi inclusi i VVF, questi provvederanno alla rimozione del sigillo. Completata l'estinzione dell'incendio, l'utente ne darà tempestivamente comunicazione al Gestore che provvederà ad apporre il nuovo sigillo.

La fornitura idrica ad uso antincendio potrebbe non garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di portata e pressione. In tali casi l'utente, a proprio carico, dovrà dotarsi di adeguati impianti di accumulo e sollevamento.

Non è consentito l'utilizzo degli allacci antincendio per qualsiasi tipologia di prelievo differente dallo spegnimento di incendi e/o per altre funzioni legate all'emergenza, l'eventuale utilizzo diverso (ad es.: irrigazione, lavaggio strade, ecc.) sarà considerato come prelievo abusivo con le relative conseguenze di ordine penale.

I limiti di competenza sono stabiliti come segue:

- 1) Per gli allacci antincendio per uso privato: il Gestore è competente per la sola parte dell'allaccio sita in area pubblica e comunque non oltre al contatore se presente.
- 2) Per gli allacci antincendio ad uso pubblico (bocchette stradali o idranti stradali): il Gestore è competente solo fino all'apparecchio di presa sulla rete di distribuzione, rimangono escluse dalla



sua responsabilità tutte le parti successive dell'allaccio e i relativi accessori ivi incluse valvole, pozzetti e chiusini. Per l'effettuazione del censimento e verifica delle bocchette/idranti stradali esistenti si rinvia all'adeguamento della disciplina da parte dei Comuni interessati a migliorare l'efficienza nella rete antincendio.

## 20.21. Informazioni e modulistica per l'utente

A completamento di quanto riportato nel presente Addendum il Gestore mette a disposizione dell'utente i documenti riportati nell'allegato AT\_SII01 - INFORMAZIONI E MODULISTICA PER L'UTENTE.

## 21.22. Allegati Tecnici

Si riporta di seguito l'elenco degli Allegati Tecnici

<b>Sigla</b>	<b>Descrizione</b>
AT_SII01	INFORMAZIONI E MODULISTICA PER L'UTENTE
AT_A01	SCHEMI DI INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI CONSEGNA
AT_A02	DIMENSIONAMENTO CONTATORI ACQUA E VANI CONTATORE
AT_A03	SPECIFICHE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO
AT_F01	POZZETTO DI CONSEGNA E POZZETTO DI CONTROLLO (PER SCARICHI INDUSTRIALI)
AT_F02	SPECIFICHE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
AT_F03	IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA